

Prg, sì alla variante di adeguamento ma la Provincia cambia alcune linee Stop a monetizzazione e distanze

TRENTO Il via libera era atteso: nell'ultima seduta, la giunta provinciale ha firmato il tassello conclusivo relativo alla variante al Prg di adeguamento delle norme di attuazione dello strumento urbanistico alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale del capoluogo. Indicando però alcune modifiche al documento adottato dal consiglio comunale a inizio luglio in via definitiva.

La delibera approvata dalla giunta ripercorre tutto l'iter del provvedimento, riportando l'ampio parere inviato al Comune dal servizio urbanistico

e tutela del paesaggio della Provincia a metà giugno (con una serie di osservazioni da considerare) e quello firmato dallo stesso servizio (e dalla suo dirigente Angiola Turella) a metà agosto, dopo l'adozione definitiva di Palazzo Thun.

Otto, in totale, le osservazioni finali elaborate dal servizio dopo le controdeduzioni del Comune: modifiche che sono state quindi inserite nella variante. A finire sotto la lente degli uffici provinciali è soprattutto l'articolo 3 delle norme di attuazione della variante (quello sulle definizio-

Ingegnere

Alberto Salizzoni è assessore all'urbanistica del Comune di Trento

ni, sugli indici urbanistico-edilizi, sui parametri e sulle prescrizioni contenuti solo nel Prg). Con quattro commi nel mirino e altrettante osservazioni. In particolare, per quanto riguarda la «vicinanza degli spazi di parcheggio», la Provincia è netta: «Il Prg —



recita la nota del Servizio urbanistica — non può fissare limiti di distanza rispetto alla disciplina fissata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. La vicinanza e la percorribilità del percorso di collegamento tra intervento edilizio e area per standard di

parcheggio vanno motivate e valutate in sede progettuale». Stop anche all'articolo che introduce il sistema della monetizzazione delle aree extra standard (invece della loro cessione). «La monetizzazione delle aree per servizi extra standard — sentenza Piazza Dante — non trova alcun riferimento nella disciplina urbanistica vigente. Si ribadisce la finalità della variante di adeguamento alla disciplina provinciale».

Critiche anche per l'articolo 83 bis della variante, che fissa le regole per gli impianti di distribuzione di carburante. Con una modifica inserita dagli uffici provinciale: «Nelle fasce di rispetto stradali non sono ammessi in via generale gli impianti di distribuzione di carburante. La disciplina di eventuali nuovi impianti va collegata alla specifica zonizzazione del Prg».